

11 DIC 2015



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE P. IVA - ESENTE P. IVA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 13777/2012

SEZIONE LAVORO

Crp. 25044

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PIETRO VENUTI - Presidente - Ud. 14/10/2015
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere - PU
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Rel. Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13777-2012 proposto da:

TF C.F. X , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso lo
studio degli avvocati GIUSEPPE EGIDIO ZACCARIA e ROSA
ZACCARIA, che lo rappresentano e difendono giusta
delega in atti;

- ricorrente -

2015

3829

contro

S S.R.L. ;

- intimata -

Nonché da:

S S.R.L. P.I. X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 199, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FALZETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato SIMONETTA BELLETTI, giusta delega in atti;

- ~~controricorrente e ricorrente incidentale~~ -

contro

TF C.F. X , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso lo studio degli avvocati GIUSEPPE EGIDIO ZACCARIA e ROSA ZACCARIA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in ~~atti~~ ^{al ricorso};

- ~~controricorrente~~ ^{al ricorso} ~~incidentale~~ -

avverso la sentenza n. 3693/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2011 r.g.n. 5115/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l'Avvocato ZACCARIA GIUSEPPE EGIDIO;

udito l'Avvocato GIANNUZZI ANTONIETTA per delega BELLETTI SIMONETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 6693 del 2011, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda proposta da FT , operaio dipendente da S s.r.l., al fine di ottenere l'annullamento del licenziamento disciplinare intimatogli con lettera del 29/11/2006, nonché il superiore inquadramento nella qualifica C2 come magazziniere unico, con le conseguenti differenze retributive, e riconosciuto il TFR nella misura di € 12.361,78.

La Corte di merito, per quello che qui ancora rileva, argomentava che la contestazione disciplinare relativa all'indebito riempimento di taniche di benzina per uso personale, e con spesa a carico dell'azienda, aveva trovato riscontro nelle risultanze istruttorie, e che la condotta rivestiva capacità lesiva del vincolo fiduciario ed era pertanto idonea a costituire giusta causa di recesso. In merito all'inquadramento superiore richiesto, argomentava che nelle mansioni svolte dal T non ricorreva il requisito della responsabilità e della gestione contabile del magazzino, richiesto dalla declaratoria contrattuale della qualifica C2 e prevalevano compiti di natura meramente esecutiva, quali la movimentazione della merce e la conduzione del furgone aziendale.

Per la cassazione della sentenza FT ha proposto ricorso, affidato a 2 motivi, cui ha resistito con controricorso S s.r.l., che ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui ha replicato con controricorso FT . S s.r.l. ha depositato altresì memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. Come primo motivo, il ricorrente principale lamenta violazione dell'articolo 2119 del codice civile e vizio di motivazione in relazione agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile e lamenta che la Corte

territoriale abbia omesso di motivare sulla gravità del fatto addebitato e di considerare che il valore del carburante sottratto, riferito dal gestore della pompa di benzina nella deposizione davanti al Tribunale penale di Roma, era di sette euro. Il comportamento non poteva quindi ritenersi tale da incidere in modo irrimediabile sull'affidamento dell'azienda, considerato che il ricorrente aveva lavorato per ben 15 anni e la condotta appariva imputabile ^{ad} una momentanea debolezza.

1.1. Il motivo non è fondato.

Occorre qui ribadire che la giusta causa di licenziamento, così come il giustificato motivo, costituiscono una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con disposizioni (ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. L' accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, è quindi sindacabile in cassazione, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli "standards", conformi ai valori dell' ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. n. 8367 del 2014, Cass. n. 5095 del 2011).

Nel caso in esame, la censura non evidenzia quali siano gli "standards" dai quali la Corte d'appello si sarebbe discostata, ma pare piuttosto finalizzata a rivalutare le risultanze istruttorie in ordine ai fatti

Paola Ghinoy, estensore



contestati, per ridimensionarne la rilevanza sul piano disciplinare rispetto a quanto ritenuto nella sentenza di merito.

1.2. In virtù di costante giurisprudenza di questa S.C., peraltro, per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l'elemento fiduciario; la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocimento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (cfr., per tutte, Cass. n. 25608/2014 e 7394/2000).

1.3. A tale insegnamento si è attenuta la Corte territoriale. Nell'accertare la proporzionalità fra illecito disciplinare e sanzione applicata, ha valutato la gravità del fatto, in considerazione anche della sua reiterazione in due occasioni e del grado di affidamento richiesto dalle mansioni affidate, che comportavano la disponibilità di valori aziendali. Né osta l'esiguo danno patrimoniale arrecato, considerato che la modesta entità del fatto può essere ritenuta non tanto con riferimento alla tenuità del danno patrimoniale, quanto in relazione al profilo del valore sintomatico che lo stesso può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e quindi all'incidenza sul rapporto fiduciario, essendo necessario per configurarsi una giusta causa di recesso che i fatti addebitati rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, specialmente, dell'elemento essenziale della fiducia, cosicché la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento (cfr. *ex plurimis*, Cass. n. 11806/1997; n. 5633/2001, n. 5434/2003). Anche sotto tale aspetto, pertanto, la sentenza della Corte è

corretta e non sussistono i vizi lamentati, né sotto il profilo della violazione di legge, né del vizio di motivazione.

2. Come secondo motivo, si lamenta la violazione dell'articolo 2103 c.c. e degli articoli 112 e 132 c.p.c. e il vizio di motivazione nei quali sarebbe incorsa la Corte territoriale laddove, nel riferire la deposizione dell'amministratore unico in sede penale signor C , non l'ha valutata nella sua interezza, in particolare ove ha riferito che il T aveva la gestione del magazzino e delle risorse sia in ingresso e in uscita; la Corte avrebbe altresì mal interpretato le deposizioni testimoniali, che avevano dimostrato lo svolgimento di tale attività, nonché la documentazione prodotta relativa alla rendicontazione delle giacenze di magazzino e delle relative movimentazioni.

2.1. Neppure tale motivo è fondato.

La valutazione del giudice territoriale in merito alla domanda avente ad oggetto la qualifica superiore è conforme a diritto ed ~~è~~ sorretta da adeguata motivazione, che non soffre delle lacune lamentate dalla parte ricorrente. La Corte ha infatti esaminato le caratteristiche della qualifica rivendicata sulla base delle previsioni del contratto collettivo, desumendone, con interpretazione che non è stata argomentatamente confutata, che essa presupponeva la responsabilità e l'amministrazione contabile del magazzino. Ha poi ritenuto, esaminando le stesse deposizioni testimoniali valorizzate dalla parte ricorrente ed anche la documentazione acquisita (come si ricava dal riferimento alle bolle di consegna contenuto nella pagina 5), che tali caratteristiche non ricorressero nella prestazione del T , che si limitava in maniera prevalente a compiere operazioni di mera annotazione dei movimenti del magazzino, senza responsabilità della verifica del materiale ricevuto e delle giacenze ed a svolgere altre mansioni di carattere esecutivo, quali la movimentazione del materiale.

Paola Ghinoy, estensore



2.2. Il ricorrente si limita quindi a proporre la propria lettura degli atti e dei documenti che sono già stati esaminati dalla Corte d'appello: in tal modo, si chiede a questa Corte di riesaminare tutte le risultanze richiamate, cercando in esse i contenuti che potrebbero essere rilevanti nel senso patrocinato. Quella che si sollecita in sostanza è una nuova completa valutazione delle risultanze di causa, inammissibile in questa sede, considerato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi (così da ultimo tra le tante Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 27197 del 2011).

3. In merito al ricorso incidentale, il controricorrente ne ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per carenza di procura speciale. Rileva che il procuratore speciale della società ha apposto la procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, in violazione dell'articolo 83 c.p.c. in base al quale la procura speciale può essere apposta unicamente in calce o a margine del ricorso o del controricorso.

3.2. L'eccezione è fondata.

Le Sezioni Unite hanno di recente chiarito (Cass. S.U. n. 13431 del 13/06/2014) che nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anziché in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest'ultimo, né per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l'avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell'atto di resistenza, ma è idonea

Paola Ghinoy, estensore



ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l'antioriorità del conferimento del mandato stesso.

4. Segue il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità di quello incidentale. La soccombenza reciproca determina la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.


P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2015


Il Consigliere estensore

Dott.ssa Paola Ghinoy



Il Presidente

Dott. Pietro Venuti



Il Funzionario Giudiziario
Adriano Granata
Depositato in Cancelleria



11 DIC 2015

Il Funzionario Giudiziario
Adriano GRANATA
Il Funzionario Giudiziario

